istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Via S. Francesco da Paola, 24 10123 TORINO (TO)

# Iscrizione N: TO01347 Il Presidente della Sezione regionale del Piemonte dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 30/04/2018 registrata al numero di protocollo 9953/2018

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data 07/08/2018 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente VLGI. DI MACI VINICIO & C. S.N.C. nella categoria 1.

esclusivamente per Raccolta Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe F esclusivamente per Trasporto R.U. da centri a impianti: classe F

#### **DISPONE**

### Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: VI.GI. DI MACI VINICIO & C. S.N.C.

Con Sede a: TRECATE (NO) Indirizzo: VIA PERGATE 23

CAP: 28069 C. F.: 01370710038

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

esclusivamente per Raccolta Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe F

esclusivamente per Trasporto R.U. da centri a impianti: classe F

Inizio validità: 27/09/2018 Fine Validità: 27/09/2023

Responsabile/i tecnico/i:

MASSARA RICCARDO

codice fiscale: MSSRCR55A30G019J abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Via S. Francesco da Paola, 24 10123 TORINO (TO)

MACI STEFANO

codice fiscale: MCASFN77T11F952K abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F

MACI SIMONE

codice fiscale: MCASMN81L17D872Q abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: DM758LV

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: ZCFC3584005729073

Targa: DP190VA

Categoria veicolo: AUTOCARRO numero di telaio: WJME2NSH404353365

Targa: EN210WE

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WJMA1VM0004216343

Targa: ES978DM

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WJME2NSH40C277796

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

#### Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: EN210WE Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale

relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

Targa: DM758LV uso proprio esente licenza

Tipo: AUTOCARRO

Targa: DP190VA Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale

relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

Targa: ES978DM Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale

relativa al trasporto di cose e classi di cose.

Tipo: AUTOCARRO

VI.GI. DI MACI VINICIO & C. S.N.C. Numero Iscrizione TO01347

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.25681/2018 del 27/09/2018



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Via S. Francesco da Paola, 24 10123 TORINO (TO)

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.11] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.03.07]

[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

### Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenutie devono essere provvisti di:
  - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

#### Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in



istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO Via S. Francesco da Paola, 24 10123 TORINO (TO)

alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 27/09/2018

Il Segretario
- Marina Frossasco -

Il Presidente - Giancarlo Banchieri -

(Firm a omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

 $Imposta\ di\ bollo\ assolta\ in\ m\ odalit\`a\ virtuale\ (\ Autorizzazione\ del 1\ Ufficio\ dell'Agenzia\ delle\ Entrate\ Torino\ n.\ 9/2000\ del\ 26.09.2000\ )$ 

